MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 16 gennaio 2024, al n. 62, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024–2026*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2024, n. 3, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2024, al n. 1193, con il quale è stato conferito, al dott. Vincenzo Caridi, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 6 novembre 2024, n. 7, di assegnazione delle risorse finanziarie agli attuali titolari delle strutture dirigenziali di livello generale;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*", e, in particolare, l'articolo 37, comma 1, lettera b) che dà facoltà ai giornalisti professionisti con 18 anni di anzianità contributiva di accedere ai benefici del pensionamento anticipato, nei soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con integrazione a carico dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale",* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 19, comma 18-*quater*, il quale prevede che gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, pari ad € 10.000.000,00, a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione - capitolo di bilancio 2230;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, in particolare, l'articolo 41-*bis*, comma 7, il quale dispone che, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-*ter* e 18-*quater*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari ad € 10.000.000,00 a decorrere dal 2009;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, in base a quanto riportato nella tabella 4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 18-*quater*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, risulta confluita, per analogia di intervento, nell'ambito del capitolo 2143;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 498, il quale prevede che, al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è autorizzata la spesa nel limite di € 3.000.000,00 per l'anno 2024, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 103, in base al quale, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei

giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi;

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. 40/15673 del 29 ottobre 2024, con la quale è stato chiesto all'INPS di comunicare gli oneri accertati fino al 31 ottobre 2024 per le varie misure di competenza contabile della stessa;

PRESO ATTO della richiesta di rimborso degli oneri, comprensivi della contribuzione figurativa, rilevati dall'INPS al 31 ottobre 2024, pervenuta con nota prot. n. 23513 dell'11 novembre 2024;

PRESO ATTO della nota integrativa dell'INPS prot. n. 24544 del 26 novembre 2024, e, in particolare, la parte contenente la rilevazione degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 ottobre 2024 relativi al prepensionamento dei giornalisti di cui alla normativa sopra richiamata, nella misura di € 15.982.582,53, gravanti sul piano di gestione 13 del capitolo di bilancio 2143;

CONSIDERATA la citata nota integrativa dell'INPS, nella parte in cui comunica la stima delle risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'intervento di cui alla normativa sopra richiamata, al 31 dicembre 2024, quantificata in € 20.318.561,61, gravante sul piano di gestione 13 del capitolo di bilancio 2143;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento in favore dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - dell'importo di € 20.318.561,61, per il rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 ottobre 2024 e a copertura dell'intero fabbisogno al 31 dicembre 2024, ai sensi della normativa sopra richiamata

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - dell'importo di € 20.318.561,61 (euro ventimilionitrecentodiciottomilacinquecentosessantuno/61), a copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 ottobre 2024 e dell'intero fabbisogno al 31 dicembre 2024, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

La spesa di cui all'articolo 1 grava per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2143 – piano di gestione 13 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e

incentivi all'occupazione) – Azione 2 (Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani

Il dirigente
Anna Bellobuono



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

FG

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".